



**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del ...

Avamprogetto del 11.03.2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

l'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici² è modificata come segue:

Ingresso

Invisti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici (LPChim), agli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a^{bis}, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1^{bis}, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), agli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc) agli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014⁶ sulle derrate alimentari (LDerr) e all'articolo 56 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016⁷ sull'energia (LEne), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁸ sugli ostacoli tecnici al commercio,

- 2 RS 814.81
- 3 RS 813.1
- 4 RS 814.01
- 5 RS 814.20
- 6 RS 817.0
- 7 RS 730.0
- 8 RS 946.51

L'elenco degli allegati è modificato come segue:

1.19 Silossani ciclici,

Allegati

¹ Alla presente ordinanza è aggiunto ora l'allegato 1.19 secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 1.16 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 2.2, 2.9 e 2.10 e 2.11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

² Le seguenti modifiche dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁹ sui prodotti fitosanitari entrano in vigore come segue:

- a. il 1° aprile 2023: l'articolo 61 capoversi 4 e 5
- b. il 1° gennaio 2023: l'allegato 11 numero 13

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 1 cpv. 3

³ Per l'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) nonché per l'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori si applica l'allegato 1.16.

N. 3 lett. a quindicesimo trattino, lett. b frase introduttiva e terzo trattino e lett. e

- a. *Alifati alogenati*
 - acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori
- b. *Monoaromatici alogenati*
 - pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87- 86- 5), i suoi sali e i suoi esteri;
- e. *DDT e composti simili al DDT*
 - diclorodifeniltricloroetano (DDT);
 - dicofol (n. CAS 115- 32- 2);

Allegato 1.2
(art. 3)

Sostanze organiche alogenate

N. 3 lett. b quinto trattino e lett. d primo trattino

- b. *Composti simili al DDT*
 - *abrogato*
- d. *Fenoli policlorurati e loro derivati*
 - *composti pentaclorofenossici*

Allegato 1.4
(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

N. 3.2 lett. b

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.9 - 2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 1990¹⁰, 25 novembre 1992¹¹, 17 settembre 1997¹² e 3 dicembre 1999¹³;

N. 4.2.6 cpv. 2

² Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell'autorizzazione d'esportazione.

N. 6.2 cpv. 1

¹ Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9 - 2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

¹⁰ RS 0.814.021.1

¹¹ RS 0.814.021.2

¹² RS 0.814.021.3

¹³ RS 0.814.021.4

Allegato 1.5
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

N. 4.1 cpv. 2

Le sostanze che sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014¹⁴ devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:

- a. secondo il numero 6.2 capoverso 2 o l'allegato 2.3 numero 4.2; o
- b. in impianti e apparecchi che secondo l'allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l'allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

N. 4.2 frase introduttiva

Il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica, fatto salvo il numero 8 capoverso 1, all'immissione sul mercato di:

N. 5.6 cpv. 2

² Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell'autorizzazione d'esportazione.

N. 6.2 cpv. 1 lett. a

¹ Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9 - 2.12 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati;

N. 8 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno le sostanze indicate nel capoverso 1 in qualità riciclata o rigenerata ai sensi dell'articolo 2 capoversi 15 e 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 o in qualità rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:

- a. la qualità delle sostanze;
- b. il nome e l'indirizzo dell'impianto nel quale le sostanze sono state rigenerate o riciclate.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.05.2014, pag. 195.

Allegato 1.6
(art. 3)

Amianto

N. 3 cpv. 3 e 4

3 abrogato

⁴ Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all'impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l'immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2.

Allegato 1.10
(art. 3)

**Sostanze cancerogene, mutagene e
pericolose per la riproduzione**

N. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica:

- a. ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici;

Allegato 1.16
(art. 3)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati

1.1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$, dove X sta per: OH, sali metallici $[O-M^+]$, alogenuri, ammidi e altri derivati compresi i polimeri.

1.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

² È vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
- b. nel caso di tessuti o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

1.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

2 Acido perfluoroesano sulfonico e i suoi composti precursori

2.1 Definizioni

¹ Sono considerati composti precursori dell'acido perfluoroesano sulfonico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxS) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C_6F_{13} direttamente collegato a un atomo di zolfo come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxS.

2.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFHxS e dei suoi composti precursori,
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
 1. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb), o

2. un contenuto in massa della somma di composti precursori al PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o
- b. un contenuto in massa della somma di composti precursori al PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

2.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

3 Acido perfluoroottanoico, acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e sostanze a essi correlate

3.1 Definizioni

¹ Sono considerati composti precursori dell'acido perfluoroottanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFOA) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C_7F_{15} direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFOA.

² Il capoverso 1 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta $C_8F_{17}X$, dove X significa: F, Cl o Br;
- b. ai fluoropolimeri con l'elemento strutturale $CF_3[CF_2]_n-R$ con $n > 16$, dove R sta per: qualsiasi gruppo;
- c. agli acidi perfluorocarbossilici e acidi perfluorofosforici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con otto o più atomi di carbonio perfluorati;
- d. all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) di cui al numero 1.1;
- c. agli acidi perfluorosolfonici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con nove o più atomi di carbonio perfluorati.

³ Sono considerati composti precursori dell'acido perfluorononanoico, perfluorodecanoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluorotridecanoico e perfluorotetradecanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFCA C_9-C_{14}) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula C_nF_{2n+1} con $n = 8-13$ direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFCA C_9-C_{14} .

⁴ Il capoverso 3 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta $C_nF_{2n+1}X$ con $n = 9 - 14$, dove X significa: F, Cl o Br;
- c. agli acidi perfluorocarbossilici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con 14 o più atomi di carbonio perfluorati.

3.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFOA, PFCA C₉-C₁₄ e i loro composti precursori;
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
 - 1. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ dello 0,0000025 per cento (25 ppb),
 - 2. un contenuto in massa della somma dei composti precursori del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb), o
 - 3. un contenuto in massa della somma dei composti precursori dei PFCA C₉-C₁₄ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ dello 0,0000025 per cento (25 ppb);
- b. un contenuto in massa della somma dei composti precursori del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb); o
- c. un contenuto in massa della somma dei composti precursori dei PFCA C₉-C₁₄ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

3.3 Derghe

¹ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione e all'impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
 - 1. contiene PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o loro sali e loro composti precursori come sottoprodotti inevitabili,
 - 2. è utilizzata come prodotto intermedio, e
 - 3. durante l'uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, PFCA C₉-C₁₄ e dei loro composti precursori sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
- b. all'immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l'impiego come prodotto intermedio;
- c. all'impiego di un composto precursore del PFOA isolato nel processo di fabbricazione di una sostanza fluoro-sostituita di cui alla lettera a per trasformarla in un composto non precursore del PFOA, purché durante il processo le emissioni del composto precursore del PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;

- d. all'immissione sul mercato di un composto precursore del PFOA che può essere impiegato secondo la lettera c per trasformarlo in un composto non precursore del PFOA;
- e. all'immissione sul mercato e all'impiego di polveri fini da politetrafluoroetilene, fluoroelastomeri o dispersioni fluoropolimeriche acquose contenenti gruppi perfluorometossilici o perfluoropropossilici il cui contenuto in massa della somma di PFCA C₉–C₁₄ non supera lo 0,00004 per cento (400 ppb).

² I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

4 Fluoroalchilsilanol e loro derivati

4.1 Definizioni

¹ Sono considerati fluoroalchilsilanol e loro derivati le sostanze con l'elemento strutturale C₆F₁₃(C₂H₄)Si(OH)_n(OX)_{3-n} con 0 ≤ n ≤ 3, dove X significa per: qualsiasi gruppo alchilico.

² Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.

4.2 Divieti

¹ È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilani e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb).

² Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.

4.3 Etichettatura particolare

Sull'imballaggio di preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 4.2 devono figurare le seguenti diciture: «Solo per utilizzatori professionali» e «Letale se inalato».

5 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 1 non si applicano fino al 1° aprile 2024 all'impiego di prodotti contenenti PFOS per l'abbattimento di nebbie e aerosol per la cromatura dura (cromo VI) a carattere non decorativo utilizzati in sistemi a ciclo chiuso nonché alle sostanze e ai preparati per la loro fabbricazione se nella fabbricazione dei prodotti e nel loro impiego le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo;

² I divieti di cui al numero 2.2 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai prodotti contenenti PFOS per l'abbattimento di nebbie e aerosol che possono essere fabbricati, immessi sul mercato e impiegati secondo il capoverso 1, se contengono PFHxS o composti precursori del PFHxS solo come impurità inevitabili;
- b. all'impiego di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° ottobre 2022, se contengono PFHxS o composti precursori del PFHxS solo come impurità inevitabili;
- c. all'immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o composti precursori del PFHxS immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

¹ I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai seguenti PFOA, PFCA C₉–C₁₄ o agli oggetti e loro componenti contenenti loro composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di questi oggetti:

Prodotto	Data
tessuti idro-oleorepellenti per la protezione dei lavoratori nel trattamento di liquidi pericolosi per la salute	4 luglio 2023
membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell'acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione a base di politetrafluoroetilene (PTFE) o polivinilidenfluoruro (PVDF)	4 luglio 2023
scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale e sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM _{2,5} a base di PTFE o PVDF	4 luglio 2023
semiconduttori realizzati con un processo fotolitografico o un processo di incisione, come tali o come componenti di oggetti	4 luglio 2025
rivestimenti fotografici applicati a pellicole	4 luglio 2025
dispositivi medici invasivi e impiantabili	4 luglio 2025

- b. a tutti gli altri oggetti e loro componenti che:
 - 1. contengono PFOA o suoi composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, esclusi gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice, gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma e i dispositivi medici non impiantabili immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2022.
 - 2. contengono PFCA C₉–C₁₄ o loro composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° aprile 2023 nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di tali oggetti.

⁴ Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applica all'immissione sul mercato dei seguenti PFCA C₉–C₁₄ o di oggetti contenenti suoi composti precursori:

- a. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori destinati all'installazione in apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alle apparecchiature contenenti tali semiconduttori fino al 31 dicembre 2023;
- b. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori fino al 31 dicembre 2030, se sono destinati all'impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta entro il 31 dicembre 2023.

⁵ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato e all'impiego di bromuro di perfluoroottile contenente ioduro di perfluoroottile per la fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2036;
- b. alla fabbricazione di PTFE fino al 30 maggio 2024, se:
 1. nel processo di fabbricazione viene effettuato un trattamento con radiazioni elettromagnetiche ad alta energia con una dose di energia da 25 a 400 Kilogray,
 2. durante il trattamento di cui al numero 1 vengono generati come sottoprodotti inevitabili PFOA o i suoi composti precursori e il loro contenuto in massa non supera complessivamente lo 0,0001 (1000 ppb);
- c. all'immissione sul mercato di PTFE, che può essere fabbricato secondo la lettera b, per l'eliminazione di PFOA e dei suoi composti precursori;
- d. all'impiego di PTFE, che può essere fabbricato secondo la lettera b e immesso sul mercato secondo la lettera c, se le emissioni di PFOA, e dei suoi composti precursori sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
- e. all'impiego fino al 31 marzo 2030 di PFCA C₉–C₁₄ o di fluoropolimeri contenenti i loro composti precursori per il rivestimento di inalatori aerosol dosati;
- f. all'impiego di schiume antincendio:
 1. immesse sul mercato prima del 1° giugno 2021, contengono PFOA o suoi composti precursori del PFOA solo come impurità inevitabili,
 2. immesse sul mercato prima del 1° giugno 2021, se contengono PFCA C₉–C₁₄ o loro composti precursori solo come impurità inevitabili;
- g. all'impiego fino al 31 dicembre 2022 di schiume antincendio immesse sul mercato secondo la lettera f e che conformemente alle disposizioni contengono composti precursori del PFOA o dei PFCA C₉–C₁₄ come componenti, in installazioni fisse per la protezione di impianti nonché di pompieri e forze militari nella lotta agli incendi in casi di emergenza.

⁶ Le polveri fini da politetrafluoroetilene, fluoroelastomeri o dispersioni fluoropolimeriche acquose contenenti gruppi perfluorometossilici o perfluoropropossilici di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettera e possono essere

immesse sul mercato e impiegate fino al 31 maggio 2025, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C₉–C₁₄ non supera lo 0,0002 per cento (2000 ppb).

Allegato 1.19
(art. 3)

Silossani ciclici

1 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di:

- a. ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2),
decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) e
dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6);
- b. sostanze, esclusi i polimeri, e preparati contenenti una sostanza di cui alla lettera a con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento.

² È vietato l'impiego di sostanze di cui alla lettera a come solventi per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato per l'impiego professionale o commerciale come:

- a. monomeri per la fabbricazione di polimeri siliconici;
- b. monomeri per la polimerizzazione in emulsione;
- c. prodotti intermedi per la fabbricazione di composti organosilicici;
- d. materie prime per la fabbricazione di oggetti in impianti industriali compresi sostanze e preparati che sono necessari per la fabbricazione dei prodotti di partenza;
- e. prodotti per il trattamento delle superfici di non metalli;
- f. reagenti per scopi di analisi e ricerca.

² I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato di:

- a. dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000¹⁵ sugli agenti terapeutici, (LATer), che:
 1. contengono D5 o D6 e sono impiegati nella cura di ferite e dello stomaco,
 2. sono composti da sostanze o combinazioni di sostanze e contengono polimeri siliconici, se il contenuto in massa di D4, D5 o D6 nel dispositivo medico non supera lo 0,2 per cento,
 3. sono impiegati per paste per impronte dentali contenenti polimeri siliconici, se il contenuto in massa di D5 nella pasta per impronte dentarie non supera lo 0,3 per cento o il contenuto in massa di D6 non supera l'1 per cento;

¹⁵ RS 812.21

- b. prodotti per la pulizia o il restauro di opere d'arte e oggetti d'antiquariato, se sono destinati all'uso professionale o commerciale e:
 - 1. sono composti da D5 o contengono D5, o
 - 2. contengono polimeri siliconici, se il contenuto in massa di D6 nel prodotto non supera lo 0,5 per cento.
- c. preparati contenenti polimeri siliconici nei seguenti impieghi:
 - 1. adesivi, prodotti sigillanti, masse da colata e materiali per la stampa 3D, se il loro contenuto in massa di D4, D5, o D6 non supera l'1 per cento,
 - 2. adesivanti, se il loro contenuto in massa di D4, D5, o D6 non supera lo 0,5 per cento,
 - 3. rivestimenti di protezione, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,5 per cento e di D5 o D6 lo 0,3 per cento,
 - 4. prodotti per solette di cavallo, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,2 per cento e di D5, o D6 l'1 per cento,
 - 5. prodotti per la stampa a tampone, se il loro contenuto in massa di D5 o D6 non supera l'1 per cento,
 - 6. prodotti per la costruzione di prototipi e forme nonché quarzo sotto forma di prodotti contenenti riempitivi per applicazioni ad alte prestazioni, se il e il loro contenuto in massa di D5 non supera l'1 per cento o di D6 il 3 per cento,

³ I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che sono necessari per la fabbricazione di preparati di cui al capoverso 2, nonché per scopi di riconfezionamento.

⁴ I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'impiego di D5 per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce in sistemi a ciclo chiuso sorvegliati, nei quali il liquido pulente viene riciclato o incenerito;
- b. all'immissione sul mercato di D5 che può essere impiegato secondo la lettera a.

3 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano:

- a. alle seguenti sostanze e preparati immessi sul mercato prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di questi preparati:

Preparato	Data
Prodotti cosmetici di cui all'articolo 53 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso ¹⁶ (ODerr) che rimangono sul corpo dopo l'applicazione (prodotti leave-on)	1 aprile 2027
Dispositivi medici di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici ¹⁷ (LATER)	1 aprile 2027
D5 come solvente per l'impiego nel lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce in sistemi a circuito non chiuso	1 aprile 2027
Medicamenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LATer	1 aprile 2029

b. per tutte le altre sostanze e gli altri preparati immessi sul mercato prima del 1° aprile 2024; sono esclusi i prodotti cosmetici lavabili di cui all'articolo 53 Oderr che contengono D4 o D5.

³ I divieti di cui al numero 1 capoverso 2 non si applicano:

a. all'impiego fino al 31 marzo 2024 di D4 e D6 come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce in sistemi a circuito non chiuso;

b. all'impiego fino al 31 marzo 2027 di D5 come solvente per l'impiego nel lavaggio a secco di tessuti, pelli e sistemi a circuito non chiuso.

¹⁶ RS 817.02
¹⁷ RS 812.21

Allegato 2.2
(art. 3)

Titolo

Prodotti di pulizia e disodorizzanti

N. 2 cpv. 6

6 abrogato

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 1 cpv. 4

⁴ È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una decomposizione della plastica in microparticelle o una degradazione chimica.

N. 2 cpv. 1 lett. eter, e g

Sono vietati

- ^{eter} l'immissione sul mercato e l'impiego di granulati o polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 mg per chilogrammo di idrocarburi aromatici di cui alla lettera d numero 2 e che sono destinati all'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi;
- g. l'immissione sul mercato e l'impiego di plastiche oxo-degradabili.

N. 3 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

^{3^{bis}} Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005;
- c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile, in particolare nello smaltimento di rifiuti di materie plastiche espanse e delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

^{3^{ter}} Le materie plastiche espanse e gli oggetti con materie plastiche espanse che sono stati immessi sul mercato per la prima volta a seguito di un'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 3^{bis} possono essere immessi sul mercato a tempo indeterminato senza una nuova autorizzazione.

N. 4 cpv. 5

⁵ L'imballaggio di granulati o polveri di plastica immessi sul mercato per l'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere contrassegnato con un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco.

N. 6 cpv. 6–7

⁶ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e^{es} non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego di granulati o polveri di plastica che fino al 1° aprile 2023 sono stati impiegati su campi in erba sintetica, parchi giochi e campi sportivi.

⁷ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego di plastiche oxo-degradabili immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 2.1 cpv. 3 lett. e,

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- e. piste di pattinaggio:
 - 1. piste di pattinaggio permanenti,
 - 2. impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.

N. 2.2 cpv. 7 frase introduttiva e cpv. 9

⁷ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera a se:

⁹ D'intesa con la SECO, l'UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

N. 2.5

I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono esser consegnati solo a destinatari che adempiono i requisiti dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti.

N. 3.2.2 cpv. 1 (concerne solo il testo in francese)

N. 5.1

5.1 Principio

¹ Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all'UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.

² La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
- b. i nomi del detentore dell'impianto, dell'impresa al quale è stato conferito il mandato di mettere in esercizio o fuori esercizio l'impianto; nonché dello specialista che ha eseguito l'operazione;
- c. il tipo, l'ubicazione e la potenza di raffreddamento dell'impianto;

- d. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
- e. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante;
- f. per gli impianti utilizzati per riscaldare o per riscaldare e raffreddare, in aggiunta: la fonte di energia utilizzata e la potenza termica dell'impianto, se l'impianto è stato messo in esercizio dopo il 30 settembre 2022.

³ Il detentore deve notificare immediatamente all'UFAM eventuali modifiche dell'ubicazione o della potenza di raffreddamento dell'impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante.

⁴ Se cambia il detentore, il nuovo detentore deve notificare immediatamente all'UFAM il proprio nome.

⁵ Le aziende specializzate devono informare i loro clienti in modo adeguato sugli obblighi di notifica.

⁶ L'UFAM mette a disposizione numeri per l'identificazione degli impianti e li comunica alle persone soggette all'obbligo di notifica.

⁷ La persona soggetta all'obbligo di notifica deve esporre sull'impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente.

⁸ Su richiesta, l'UFAM fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.

Allegato 2.11
(art. 3)

Prodotti estinguenti

N. 1^{bis}

1^{bis} Prodotti estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche

Per i prodotti estinguenti contenenti PFOS o PFOA, PFCA C9–C14, PFHxS e i loro composti precursori si applica l'allegato 1.16.

Allegato
(N. II)

Modifica di un altro atto

L'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari¹⁸ è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1^{ter} e 2

^{1ter} Un prodotto fitosanitario viene autorizzato per un impiego non professionale solo se oltre al capoverso 1 adempie i seguenti requisiti:

- a. non contiene principi attivi destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante;
- b. non contiene principi attivi elencati nell'allegato 1 parte E;
- c. non contiene principi attivi considerati nocivi per il sistema endocrino o che hanno effetti neurotossici o immunotossici;
- d. l'etichetta del prodotto non comprende alcun elemento di cui agli allegati 7 o 12;
- e. deve essere formulato in modo pronto per l'uso, tranne se i suoi principi attivi sono elencati solo nell'allegato 1 parte B o C;
- f. è disponibile in confezioni di massimo 1 litro (liquidi) o 1 chilogrammo (sostanze solide);
- g. in base alla sua classificazione ed etichettatura di cui all'allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁹, per l'impiego del prodotto fitosanitario non occorre alcuna maschera antigas per proteggere l'utilizzatore;
- h. secondo la valutazione dei rischi per la salute non sono necessarie misure specifiche di riduzione dei rischi, eccetto un'eventuale dispositivo di protezione individuale per l'utilizzatore. Il dispositivo di protezione non deve andare oltre i requisiti che si possono ragionevolmente richiedere all'utilizzatore privato, ossia scarpe robuste, guanti, occhiali, indumenti a maniche lunghe o copricapo.

² Il richiedente deve dimostrare che sono adempiuti i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–h, e per i prodotti fitosanitari destinati all'impiego non professionale in aggiunta i requisiti di cui all'allegato 1^{ter}.

¹⁸ RS 916.161

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 1027/2012, GU L 83 del 30.03.2011, pag. 1

Art. 61 cpv. 4 e 5

⁴ Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali, dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiati con un serbatoio d'acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sull'area trattata.

⁵ Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.

Art. 68 cpv. 4 e 4^{bis}

4 Un prodotto fitosanitario autorizzato può essere impiegato nelle zone d'insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie solo se:

- a. adempie i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 1^{ter} lettere b e c
- b. la sua diluizione per l'impiego adempie i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 1^{ter} lettera d; e
- c. secondo la valutazione dei rischi per la salute non sono necessarie misure specifiche di riduzione dei rischi, eccetto un'eventuale dispositivo di protezione individuale per l'utilizzatore o divieti d'accesso temporanei alle superfici trattate per il grande pubblico.

^{4^{bis}} La restrizione di cui al capoverso 4 non si applica all'impiego su superfici di produzione agricola in zone d'insediamento.

Art. 86f Disposizione transitoria concernente la modifica del [data della modifica]

I prodotti fitosanitari destinati a un impiego non professionale che sono stati autorizzati prima della [data della modifica] sono riesaminati entro il 31 dicembre 2022 secondo i criteri dell'articolo 17 capoverso 1^{ter}. Dopo un'eventuale revoca dell'autorizzazione, le scorte dei prodotti interessati possono essere immesse sul mercato ancora per 12 mesi e, successivamente, utilizzate ancora per altri 12 mesi.

Allegato 11 numero 13

Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile:

13. le seguenti indicazioni contenute nell'autorizzazione secondo l'articolo 18: istruzioni, condizioni per l'uso e oneri nonché dose di applicazione, se del caso compresa la dose massima di applicazione per unità di superficie e il numero massimo di applicazioni all'anno; la dose di applicazione è espressa in unità metriche per ciascuna applicazione, per i prodotti destinati all'uso

professionale in quantità per ettaro e per quelli destinati all'uso non professionale in quantità per metro quadrato;

Aggiunta di un allegato supplementare

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 12 secondo la versione qui annessa.

Annesso all'allegato
(allegato 12 all'ordinanza sui prodotti fitosanitari)

Allegato 12
(art. 17, 64 e 68)

Elementi dell'etichetta per i prodotti fitosanitari che non possono essere omologati per utilizzatori non professionali

Pittogramma GHS	Frazi caratterizzanti
a)	H200: Esplosivo instabile
	H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
GHS01,	H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione
in combinazione con	H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione
	H204: Pericolo di incendio o di proiezione
	H205: Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio
b)	H250: Spontaneamente infiammabile all'aria
	H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente, o
GHS02,	H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
in combinazione con	
c	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, o
	H318: Provoca gravi lesioni oculari, o
GHS05,	Combinazioni delle summenzionate indicazioni di pericolo
in combinazione con	
d)	H300: Letale se ingerito
	H310: Letale per contatto con la pelle, o
GHS06,	H330: Letale se inalato, o
in combinazione con	H301: Tossico se ingerito, o
	H311: Tossico per contatto con la pelle, o
	H331: Tossico se inalato, o
	Combinazioni delle summenzionate indicazioni di pericolo

Pittogramma GHS	Frasi caratterizzanti
e)	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
	
GHS07, in combinazione con	
f)	H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie, o
	
GHS08, in combinazione con	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato, o H340: Può provocare alterazioni genetiche, o H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche, o H350: Può provocare il cancro, o H351: Sospettato di provocare il cancro, o H360: Può nuocere alla fertilità/Può nuocere al feto, o H361: Sospettato di nuocere alla fertilità/Sospettato di nuocere al feto, o H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno, o H370: Provoca danni agli organi, o H371: Può provocare danni agli organi, o H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, o H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta Combinazioni delle summenzionate indicazioni di pericolo
g)	H400: Molto tossico per gli organismi acquatici, o
	
GHS09, in combinazione con	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
h)	H230: Può esplodere anche in assenza di aria, o
Indicazioni di pericolo supplementari secondo l'allegato III parte 1 del Regolamento CLP	H231: Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata

Pittogramma GHS	Frase caratterizzanti
i)	EUH019: Può formare perossidi esplosivi, o
Caratteristiche di pericolo complementari secondo l'allegato III parte 2 del Regolamento CLP	EUH029: A contatto con l'acqua libera un gas tossico, o EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici, o EUH032: A contatto con acidi libera gas molto tossici, o EUH070: Tossico per contatto oculare, o Combinazione delle summenzionate caratteristiche di pericolo.
